

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTA** la legge regionale 24 Luglio 1978, n. 22 recante "Nuove norma in materia di preparazione, qualificazione e formazione del personale sanitario non medico";
- VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreti del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana"
- VISTA** la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA** la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 94 del 24 marzo 2009, recante "Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, art. 3, comma 2 - Articolazione delle strutture intermedie del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica e del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute";
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 15 della citata legge regionale n. 22/78, l'Assessore regionale per la Salute "promuove campagne, giornate, seminari di studi, trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché stampa divulgativa, per l'educazione sanitaria della popolazione, anche attraverso gli operatori sanitari e gli insegnanti di scuole pubbliche;
- CONSIDERATA** la necessità di promuovere iniziative di educazione alla salute per favorire, tra l'altro, la sensibilizzazione alla prevenzione e all'adozione di stili di vita salutari, la diffusione del concetto di appropriatezza, il corretto approccio ai servizi sanitari e la conoscenza dei diritti e doveri di Aziende, operatori e cittadini;
- VISTA** la legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, art. 13, I comma che dispone che le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad Enti pubblici e privati non specificatamente individuati debbano essere subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte delle Amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

- VISTO** il Decreto 26 febbraio 2008, n. 298, pubblicato nella GURS n°15/2008, che regola la concessione di ausili finanziari per "*Attività di promozione, prevenzione e di educazione sanitaria*";
- VISTO** il D.A. n. 529 del 28 marzo 2011, pubblicato sulla GURS n. 18 del 22 aprile 2011 che disciplina le regole della concessione di ausili finanziari per "*l'attività di promozione, prevenzione e di educazione sanitaria*";
- VISTO** il D.A. n. 726 del 19 aprile 2012 pubblicato sulla GURS n. 27 del 6 luglio 2012 che aggiorna e integra il suddetto decreto 529/11;
- VISTO** il D.A. n. 911 dell'8 maggio 2013 pubblicato sulla GURS n. 24 del 24 maggio 2013 che sospende gli effetti del già citato D.A. 529/11;
- VISTO** il D.A. 1924 del 16 ottobre 2013 pubblicato sulla GURS n. 48 del 25 ottobre 2013 che revoca la suddetta sospensione e inserisce una modifica sulle tipologie delle iniziative che possono essere ammesse a contributo;
- VISTA** la nota prot. n. 55449 del 9 luglio 2014 con la quale l'Assessore della Salute, in un contesto economico finanziario di spending review che richiede azioni strutturali per l'utilizzo delle risorse pubbliche e nella considerazione che la numerosità e la varietà delle iniziative richiedono una pianificazione più rigorosa e strategicamente più aderente agli indirizzi di programmazione sanitaria regionale, ritiene di dover aggiornare e/o modificare i criteri selettivi già evidenziati nei ai DD.AA. nn. 529/11, 762/12 e 1924/13, richiedendo comunque la Commissione Tecnica di promuovere esclusivamente progetti ed iniziative che ricadono pienamente nelle azioni previste dal Piano Regionale di Prevenzione o che interessino direttamente la Promozione della Salute, tramite l'acquisizione di corretti stili di vita (Prevenzione Primaria), la Prevenzione Secondaria (Screening), la Medicina Preventiva nonché di iniziative avanzate da parte di società scientifiche di rilievo regionale, nazionale e internazionale ricadenti in detto ambito;
- RITENUTO** pertanto di adottare un nuovo provvedimento che sostituisca integralmente i precedenti decreti assessoriali n. 529 del 28 marzo 2011, n. 726 del 19 aprile 2012 e n. 1924 del 16 ottobre 2013;

DECRETA

Art. 1

Definizioni

L'Assessorato della Salute promuove progetti, campagne pubblicitarie, giornate e seminari di studi, corsi, convegni o congressi sul tema dell'Educazione sanitaria della popolazione, la produzione di trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché di stampa divulgativa, ricadente nello stesso ambito, anche attraverso il coinvolgimento degli operatori sanitari e degli insegnanti di scuole pubbliche. Tali attività scientifiche, di informazione e di comunicazione pubblica, di rappresentanza istituzionale e di promozione degli interessi sanitari della Regione e della comunità siciliana, sono espresse direttamente o sostenendo le iniziative proposte da Enti pubblici, Comitati, Associazioni, Aziende del Servizio Sanitario, Società scientifiche, soggetti privati di seguito denominati "*Organizzatori*".

In tale ultima ipotesi, i contributi che vengono concessi, devono essere finalizzati al sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento di campagne, giornate, seminari di studi, trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché stampa divulgativa per l'Educazione Sanitaria della popolazione, anche attraverso operatori sanitari e gli insegnanti delle scuole pubbliche, che di seguito saranno indicati con l'espressione onnicomprensiva "*Iniziativa meritevoli di sostegno*" o semplicemente "*Iniziativa*".

A tal fine l'Assessorato della Salute concede contributi generali sulle spese complessive dell'iniziativa (di seguito denominati "**Contributi Generali**") diretti a coprire una parte del costo complessivo previsto e realmente sostenuto dagli organizzatori per lo svolgimento dell'iniziativa;

Le attività amministrative preordinate alla valutazione delle istanze dirette alla fruizione dei predetti ausili finanziari, attraverso la decisione di merito espressa dalla competente Commissione Tecnica ed al compimento degli atti consequenziali, ai fini del presente decreto, sono denominate "*Attività di Promozione, Prevenzione e di Educazione Sanitaria*".

Art. 2

Tipologie delle iniziative ammesse a contributo generale

Ai fini della ammissione al contributo generale, le iniziative devono avere un valore educativo e/o divulgativo, essere a carattere scientifico e/o sociale e/o culturale, e assumere particolare rilievo per le politiche di comunicazione e di promozione finalizzate a:

- a) Educazione Sanitaria della popolazione sotto ogni suo profilo.
- b) Attività direttamente discendenti e/o concorrenti alla attuazione del Piano Regionale di Prevenzione o che interessino direttamente la Promozione della Salute, tramite l'acquisizione di corretti stili di vita (Prevenzione Primaria), la Prevenzione Secondaria (Screening), la Medicina Preventiva;
- c) Alla conoscenza e al corretto uso dei Servizi Sanitari;
- d) Potranno, altresì, essere ammesse a contributo generale iniziative scientifiche ricadenti in altre discipline, solo previa motivata e documentata relazione da parte della Commissione Tecnica di valutazione che dovrà comunque riferirsi alle azioni previste dal Piano Regionale di Prevenzione indicando obiettivi e risultati attesi;

Particolare peso ai fini della valutazione viene dato a iniziative da parte di Società scientifiche di rilievo regionale, nazionale o internazionale nonché a iniziative promosse dalle UU.OO. di Educazione e Promozione della Salute delle Aziende Sanitarie Provinciali, Ospedaliere e Universitarie.

Al fine di diffondere con omogeneità su tutto il territorio regionale, nel più rigoroso rispetto delle limitazioni imposte dalla spending review, i principi dell'Educazione Sanitaria e della Promozione della Salute orientandoli a moltiplicare la corretta acquisizione di sani stili di vita da parte della popolazione, sempre più sensibile all'informazione mediata, l'Assessorato Regionale della Salute promuove direttamente anche le seguenti iniziative:

- a) Servizi di informazione on line e attività di promozione sul Web nonché su testate giornalistiche edite a stampa volte alla più ampia acquisizione di corretti e salutari stili di vita.
- b) Filmati a cortometraggio e spot pubblicitari sui principali temi dell'Educazione sanitaria;
- c) Produzione e distribuzione di elaborati grafici, loghi, slogan, banner, manifesti e locandine di immediato impatto informativo e volte alla diffusione dei principali temi dell'Educazione Sanitaria.
- d) Servizi promozionali ad ampia diffusione, anche attraverso l'impiego di testimonial a largo impatto mediatico, inerenti le politiche di Promozione della Salute condotte dalla Regione Siciliana.
- e) Collaborazione con altre Istituzioni ed Enti Strumentali della Regione Siciliana individuando strategie condivise basate su azioni validate dalla evidenza scientifica.
- f) Condivisione degli interventi di Promozione della Salute per dare visibilità delle esperienze in corso in ambito locale finalizzata alla creazione di reti operative e di collaborazioni trasversali e univoche secondo alleanze sinergiche tra tutti i portatori di interesse nella comunità (ASP, Scuola, Associazioni, educatori, famiglie...).

Art. 3

Tipologia delle spese ammissibili, determinazione contributo

Le spese ritenute ammissibili, ai fini della determinazione del contributo generale sono:

- a) Materiale pubblicitario, cartellonistica, spese postali, oneri di agenzia e segreteria organizzativa e scientifica, locazione spazi congressuali per lo svolgimento dell'iniziativa, kit congressuali, targhe, pubblicazione atti, servizi tecnologici, servizi di documentazione visiva, produzione di abstract e atti congressuali;
- b) Ospitalità per relatori, autorità, personalità partecipanti all'iniziativa, comprensiva di trasporto, alloggio, vitto, orientati a criteri di economicità e razionalità nel rispetto della circolare della Ragioneria Generale della Regione – Assessorato dell'Economia- Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – n° 10 del 12 maggio 2010 e della normativa vigente e comunque non oltre il 20% del costo complessivo dell'iniziativa;

- c) Attribuzioni di premi nell'ambito di progetti che interessino istituti scolastici e/o cittadini di età minore di 18 anni;
- d) Cene, pranzi, colazioni, cocktail, buffet, ricevimenti solo per iniziative che coprano, almeno, mattina e pomeriggio e comunque non oltre il 10% del costo complessivo dell'iniziativa;
- e) Rubriche televisive e/o radiofoniche, opuscoli informativi, messaggi promozionali, opuscoli informativi, materiale a uso didattico e divulgativo edite a stampa e anche su supporto multimediale purchè inerenti le finalità di cui al presente decreto;

Art. 4

Procedure

1. I destinatari dei contributi generali sono soggetti pubblici e privati che operano senza fini di lucro nel territorio regionale.
2. I contributi generali vanno richiesti con istanza sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dai componenti il comitato organizzatore secondo il modello allegato al presente decreto. Le domande devono contenere la seguente documentazione:
 - Copia conforme dell'atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo Statuto, da cui risulti che l'Ente non persegue fini di lucro;
 - Idoneo materiale di informazione;
 - Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento e la richiesta del contributo;
 - Preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione analiticamente suddiviso per voci, nonché degli introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti Pubblici o Privati, il preventivo di spesa deve risultare "pari" nelle voci di entrata e di uscita;
 - Dati fiscali (codice fiscale e partita IVA) dell'Ente che richiede il contributo.
3. Il contributo generale viene erogato dietro presentazione di consuntivo finale corredato dei documenti contabili indicati nel presente articolo; La concessione del contributo generale viene fatta con la condizione che l'iniziativa si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario sarà erogato e liquidato in proporzione. Il contributo non potrà essere erogato nel caso in cui il bilancio consuntivo finale dell'iniziativa sia inferiore al 50% del bilancio preventivo presentato.
4. L'istanza resta valida anche in caso di spostamento della data stabilita purché ne sia data comunicazione formale all'amministrazione prima dello svolgimento dell'evento. In caso di ambiguità o carenze dell'istanza, l'amministrazione può chiedere chiarimenti e integrazioni agli organizzatori.
5. Per tutte le iniziative da svolgersi, al fine di garantire un termine congruo per l'istruttoria, le istanze dovranno pervenire all'Assessorato della Salute entro e non oltre le seguenti scadenze:
 - 15 dicembre dell'anno precedente per il primo trimestre (gennaio/marzo);
 - 15 marzo per il secondo trimestre (aprile/giugno);
 - 15 giugno per il terzo trimestre (luglio settembre);
 - 15 settembre per il quarto trimestre (ottobre/dicembre).

In casi eccezionali, l'Amministrazione potrà prendere in considerazione istanze pervenute oltre i termini indicati se motivate dalla particolare rilevanza dell'iniziativa e previa autorizzazione assessoriale;

6. Prima di ogni sessione di lavori dell'apposita Commissione di valutazione Dipartimento A.S.O.E. comunicherà all'Assessore alla Salute l'elenco delle iniziative promosse in commissione d'ufficio, nel rispetto dei richiesti requisiti, al fine di consentire all'Organo di indirizzo politico di formulare eventuali o necessarie integrazioni ed esprimere i più opportuni indirizzi;
7. Al fine di programmare il migliore impiego delle risorse disponibili sul capitolo di spesa, è riservata una quota del 5% alla funzionalità del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;

8. Nel periodo che intercorre tra la data di scadenza di ogni trimestre e quello successivo, una Commissione tecnica composta da personale del Servizio 2 "Promozione della Salute" e di altri Servizi del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico identificati dal Dirigente Generale, valuterà le istanze pervenute. Sulla base delle singole valutazioni la Commissione tecnica ammette o meno al contribuuto, con motivazione, e ne determina l'ammontare, nel rispetto dei parametri previsti, compilando per ogni istanza l'apposita scheda di cui al modello allegato al presente decreto (Allegato A);
9. La presentazione dell'istanza non da in nessun caso diritto all'erogazione del contribuuto.
10. A conclusione delle iniziative, l'Ente richiedente, al fine di ottenere la liquidazione del contribuuto accordato, deve presentare entro il termine di 90 giorni, la seguente documentazione:
 - relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
 - rendiconto della gestione economica complessiva firmato dal legale rappresentante dell'Ente;
 - fattura in originale per le spese di cui si chiede il contribuuto, limitatamente all'ammontare dello stesso;
 - materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa cui si riferisce il contribuuto;
 - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, comprovante che le fatture che sono state presentate non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati;
 - dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia di cui all'art. 67 del d.lgs n. 159/2011, (per le imprese, associazioni e società private la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs 159/2011);
 - intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'Ente;
11. L'Assessorato procede alla revoca della concessione del contribuuto nel caso di:
 - mancata realizzazione dell'iniziativa o modifica sostanziale del programma oggetto della deliberazione;
 - mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui al punto 10 entro il termine dallo stesso previsto;
12. Per le iniziative direttamente promosse dall'Assessorato della Salute è competente il Servizio 2 "Promozione della Salute" del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, che ai sensi delle vigenti disposizioni normative coordinerà le fasi operative;
13. A seguito della concessione del contribuuto, si dovrà indicare il logo della "Regione Siciliana - Assessorato della Salute" in tutti i materiali divulgativi.

Art. 5

Entità dei contributi e delle spese ammissibili

1. I contributi generali possono coprire fino ad un massimo del 50% delle spese complessive dell'iniziativa e non possono comunque superare il tetto di €. 20.000,00;
2. Al raggiungimento di un punteggio superiore a **10**, secondo la scheda di valutazione allegata al presente decreto, (all. A), può essere erogato l'intero importo richiesto, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1;
3. Al raggiungimento di un punteggio compreso fra **10** e **6** il contribuuto erogato può essere proporzionalmente ridotto rispetto all'importo richiesto, e, in ogni caso, non può superare il tetto di €. 12.000,00 e comunque nel rispetto di quanto stabilito al comma 1;
4. Al raggiungimento di un punteggio minore di **6** il contribuuto erogato non può superare il tetto di €. 5.000,00 e comunque nel rispetto di quanto stabilito al comma 1;
5. Gli oneri finanziari che riguardano le iniziative direttamente promosse dall'Assessorato della Salute possono arrivare ad un massimo di €. 40.000,00 (esclusa IVA).
6. I contributi e gli oneri finanziari di cui al presente decreto sono erogati in relazione a spese realmente effettuate e previa presentazione della documentazione giustificativa ritenuta idonea dai competenti uffici.
7. Le spese discendenti dalle applicazioni del presente decreto andranno a gravare sul capitolo di spesa 416526, rubrica salute del Bilancio Regionale.



Art. 6

Entrata in vigore

1. Il decreto **28 marzo 2011 n. 529**, pubblicato sulla GURS n. 18 del 22/04/2011, il decreto **19 aprile 2012 n. 726** pubblicato sulla GURS n. 27 del 06/07/2012 e il decreto **16 ottobre 2013 n. 1924** pubblicato sulla GURS n. 48 del 25/10/2013 sono revocati e sostituiti dal presente decreto.
2. Il presente decreto si applica alle istanze presentate successivamente alla pubblicazione nonché a quelle in corso di istruttoria e per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento concedente il contributo.
14. Il presente decreto è inviato alla ragioneria Centrale dell'Assessorato della Salute e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, **05 DIC. 2014**

Il Dirigente del Servizio 2
(Dott. Salvatore Requirez)

Il Dirigente Generale
(Avv. Ignazio Tozzo)



L'ASSESSORE
(D.ssa Lucia Borsellino)